

MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLA RATEIZZAZIONE DI CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA DELLA REGIONE VENETO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 3, LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2006, N. 27.

Rateizzazione di somme quantificate in un avviso bonario o in un atto di accertamento

1. Importo delle somme ammesse alla rateizzazione

La rateizzazione è concessa dal Dirigente della Direzione Ragioneria e Tributi per somme dovute alla Regione Veneto a titolo di tributo, sanzione, interessi e relativi accessori, complessivamente pari o superiori a 2.500,00 Euro, quantificate in un avviso bonario o in un atto di accertamento.

L'importo delle singole rate non può essere inferiore a 200,00 Euro.

Si applicano gli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento di accoglimento dell'istanza.

2. Individuazione del numero delle rate in relazione all'ammontare dovuto

La dilazione massima concessa per il pagamento rateale è fissata nel numero di 24 rate mensili.

Di volta in volta, il numero delle rate e la scadenza per il loro pagamento, vengono stabiliti con il provvedimento del Dirigente responsabile della Direzione Ragioneria e Tributi che accoglie l'istanza di rateizzazione.

3. Presentazione dell'istanza

A pena di decadenza, l'istanza di rateizzazione deve essere presentata dal contribuente con richiesta motivata, entro 60 giorni dalla data di ricevimento di un avviso bonario o dalla data di notifica di un atto di accertamento, salvo quanto previsto al successivo articolo 7. In ogni caso, l'istanza deve essere presentata prima dell'inizio della procedura esecutiva.

L'istanza, redatta in carta legale su apposita modulistica disponibile sul sito della regione www.regione.veneto.it, dev'essere spedita, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione Veneto all'indirizzo Direzione Ragioneria e Tributi Santa Croce 1187 - 30135 VENEZIA, oppure inviata via fax al numero 041/2791189. Alla domanda va allegata una fotocopia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità del richiedente e l'eventuale documentazione che il debitore ritenga utile per la definizione della pratica.

Qualora l'Ufficio competente rilevi che non risulta allegata la documentazione necessaria all'istruttoria della pratica, sollecita l'invio della stessa da parte dell'interessato. In difetto di integrazione della documentazione probatoria entro 10 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda si intende respinta.

4. Accoglimento o diniego dell'istanza

Il mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 o la mancanza dei presupposti sostanziali per la concessione della rateizzazione comportano il rigetto dell'istanza.

L'accoglimento o il diniego dell'istanza viene deciso con provvedimento del Dirigente responsabile della Direzione Ragioneria e Tributi, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'istanza. Di tale provvedimento viene data comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro il termine, rispettivamente, di 30 giorni e di 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego, il contribuente ha facoltà di presentare osservazioni in merito e di ricorrere contro il medesimo avanti alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi del Decreto Legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.

In caso di accoglimento dell'istanza, nel provvedimento viene fissato il numero della rate mensili, vengono determinate le scadenze di pagamento e l'ammontare di ciascuna rata.

5. Garanzia fidejussoria

Per somme dovute a titolo di tributo, sanzione, interessi e relativi accessori, di ammontare complessivo pari o superiore a 25.822,84 Euro, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia da prestarsi mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria. La fidejussione deve avere validità dalla data in cui è stata concessa la rateizzazione e per l'intero periodo della stessa, aumentato di un anno.

Il rilascio della polizza fidejussoria deve avvenire entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di accoglimento. Trascorso inutilmente tale termine, il contribuente dovrà riproporre l'istanza di rateizzazione.

Per i tributi per i quali è prevista la definizione agevolata della controversia tramite il pagamento, entro il termine di 60 giorni, di un importo pari ad un quarto della sanzione, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, la garanzia fidejussoria deve essere prestata per l'intera somma dovuta, senza considerare l'eventuale riduzione ad un quarto della sanzione.

6. Modalità di pagamento

Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

Il pagamento della prima rata deve avvenire entro la fine del mese in cui interviene l'accoglimento dell'istanza. Qualora il provvedimento di accoglimento venga emesso negli ultimi dieci giorni del mese, la prima rata dev'essere versata entro l'ultimo giorno del mese seguente.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro le scadenze riportate nel provvedimento.

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario alla Regione Veneto, UNICREDIT BANCA SPA

Codice fiscale e partita IVA n. 02843911203, utilizzando le seguenti coordinate:

IBAN: IT41V0200802017000100537110

BIC-SWIFT: UNCRIT2BXXX

La causale del bonifico dovrà riportare i seguenti elementi:

TIPO TRIBUTO

RATA NUMERO

ANNO

PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO PROT. N.

DEL

7. Decadenza dal pagamento rateale

Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive comporta le seguenti conseguenze:

a) il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;

b) la somma dovuta, per la parte ancora da versare, non può più essere rateizzata;

c) il contribuente deve estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata;

d) se entro trenta giorni dalla scadenza non rispettata non viene effettuato il pagamento a saldo, l'importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile tramite escussione della polizza fidejussoria oppure tramite iscrizione a ruolo e conseguente procedura esecutiva.

In ipotesi di mancato pagamento di una sola rata, diversa dalla prima, l'importo della stessa deve essere versato contestualmente alla rata avente la scadenza immediatamente successiva.

Per i tributi per i quali è prevista la definizione agevolata della controversia tramite il pagamento, entro il termine di 60 giorni, di un importo pari ad un quarto della sanzione, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, si applica la disciplina seguente, diversamente da quanto stabilito all'articolo 3 delle presenti disposizioni. Se la presentazione dell'istanza di rateizzazione interviene entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione di violazione e se la prima rata viene versata nel termine di 60 giorni dalla predetta data di notificazione, la somma ammessa alla rateizzazione viene calcolata tenendo conto della riduzione ad un quarto della sanzione.

In quest'ultima ipotesi, se il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione, perde, altresì, la possibilità di pagamento ridotto della sanzione inizialmente prevista. La sanzione, pertanto, rimane dovuta per l'intero, secondo l'importo originariamente quantificato nell'atto di contestazione di violazione.

Si applica, inoltre, quanto previsto alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo.